ALLEGATO A – Prescrizioni in materia di scarichi idrici

RADICI NOVACIPS S.p.A. (già Radici Ecomaterials S.r.l. / Zeta Polimeri S.r.l.) Stabilimento di Buronzo – Strada per Castelletto Cervo n. 4

Punto di scarico	Tipologia acque reflue	Sistema di depurazione	Recapito Finale
1	Acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici a servizio dello stabilimento (Fabbricato 1)	n. 2 fosse Imhoff, vasca chiarificatrice e degrassatore	Canale irriguo connesso alla Roggia di Buronzo
2	Acque reflue industriali di lavaggio e raffreddamento diretto. Acque reflue industriali di raffreddamento indiretto (non vengono trattate dal depuratore)	n. 3 vasche in serie costituite da: • una prima vasca di decantazione da 5 m³; • una seconda vasca di disoleazione da 5 m³ con filtro a coalescenza; • una terza vasca da 2,4 m³ con pompa dosatrice per la correzione del pH (modificato: eliminato il sistema di filtrazione terziaria a carboni attivi). Le vasche sono dotate di galleggianti anti-traboccamento. n. 1 pozzetto di ispezione prima dello scarico finale.	Canale irriguo connesso alla Roggia di Buronzo

Le acque reflue prodotte nell'insediamento sito in Buronzo (VC) – Strada per Castelletto Cervo n. 4 – sono classificate come domestiche e industriali, secondo quanto previsto dall'art. 74 punti g) e h) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Prescrizioni generali

1. Si prende atto dell'avvenuta sottoscrizione tra le parti dell'atto di Concessione allo scarico rilasciato dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, delle cui condizioni e prescrizioni la Società è tenuta a garantire il costante rispetto.
2. Deve essere garantita la corretta e costante efficienza dei dispositivi di depurazione in modo tale da garantire in ogni condizione operativa il rispetto dei limiti prescritti.
3. In caso di guasti, fermi tecnici o incidenti che possano comportare il mancato rispetto dei limiti tabellari previsti, lo scarico deve cessare e del fatto dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Provincia e ad A.R.P.A. - Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est.
4. Tutti i pozzetti di ispezione e campionamento devono essere mantenuti costantemente agibili, puliti e devono permettere il prelievo del refluo depurato.

5. I risultati analitici degli autocontrolli dovranno essere trasmessi alla Provincia di Vercelli e ad A.R.P.A. Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est - a mezzo di supporto informatico, entro i successivi 15 giorni dall'ottenimento delle risultanze analitiche.
6. I dati analitici degli autocontrolli devono essere tenuti a disposizione per almeno quattro anni.
7. I fanghi asportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia. La documentazione deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo.
8. Non devono essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività se non previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione.
9. Deve essere notificata all'Ente autorizzante ogni variazione delle modalità dello scarico e della tipologia delle acque reflue.

Prescrizioni acque reflue industriali

10. Nel caso in cui non sia garantita la portata del corpo idrico secondo i criteri di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06, le acque reflue industriali dovranno rispettare i limiti di accettabilità allo scarico della **Tabella 4** dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
11. Nel caso in cui venga garantita la portata del corpo idrico secondo i criteri di cui all'art. 124 del D.Lgs n. 152/06, i limiti da rispettare saranno quelli di cui alla **Tabella 3** dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed, in tal senso, ne dovrà essere data preventiva comunicazione alla Provincia ed all'Arpa;
12. Tutte le vasche di trattamento e di accumulo devono essere munite di misuratori di livello antitraboccamento.
13. L'impianto di depurazione che tratta le acque reflue industriali da lavaggio e di raffreddamento diretto, dovrà essere mantenuto in costante efficienza.
14. Dovranno essere effettuati monitoraggi in regime di autocontrollo delle acque reflue industriali attraverso autocontrolli periodici, con frequenza annuale, a partire dal rilascio dell'autorizzazione.
15. I set analitici di cui al punto precedente devono comprendere le analisi dei parametri indicati nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs 152/06 e s.m.i. nel caso di cui al punto 10, ovvero nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs 152/06 e s.m.i. nel caso di cui al punto 11. Tali parametri dovranno essere valutati dalla Ditta relativamente allo scarico ed in funzione del ciclo produttivo allo scopo di essere adeguati ad ogni variazione dello stesso e delle materie prime utilizzate.
16. In ogni caso dovrà essere eseguito il monitoraggio dei seguenti parametri:

    - pH
    - SST

- BOD5
- COD
- Azoto Totale-Ammoniacale
- Fosforo Totale
- Cromo Totale
- Ferro
- Manganese
- Nichel
- Piombo
- Rame
- Tensioattivi Totali
- **Solventi** (parametro aggiunto in recepimento del parere ARPA Prot. Prov. n. 33155 del 28/10/2026)

17. Nel caso in cui vi sia in progetto modifiche dello stabilimento, si richiede di valutare l'opportunità di un recupero parziale o totale delle acque meteoriche e/o di raffreddamento indiretto, riutilizzandole, ad esempio, per l'irrigazione, per gli sciacqui dei servizi igienici e per il riempimento di eventuali vasche antincendio.
18. Dovrà essere prodotta una planimetria aggiornata che evidenzi in modo preciso la rete delle acque di processo derivanti dal lavaggio estrusore indicando anche la corretta data della revisione.

Prescrizioni acque reflue domestiche

1. Lo smaltimento è ammesso solo se il refluo, nel tempo, mantiene le caratteristiche di scarico civile.
2. Devono essere rispettati i limiti di accettabilità allo scarico di cui all'Allegato 1 della L.R. 13/90.
3. Nel caso in cui non sia garantita la portata del corpo idrico dovrà essere individuato, se possibile, un sistema alternativo di smaltimento dei reflui.
4. Il posizionamento e il dimensionamento delle forme di chiarificazione devono corrispondere a quanto previsto dall'allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale 4-2-1977.
5. Deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dei sistemi di depurazione anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. La documentazione deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo.
6. Dovrà essere effettuato un monitoraggio in regime di autocontrollo sulle acque reflue domestiche con frequenza quadriennale, a partire dal rilascio dell'autorizzazione.
7. I set analitici di cui al punto precedente devono comprendere le analisi dei parametri indicati nell'Allegato 1 della L.R. 13/90 e devono essere tenuti a disposizione per almeno quattro anni.

8. In caso di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 mt dal punto di scarico attuale, esso vi dovrà essere convogliato eliminando il sistema di trattamento esistente, qualora il tronco fognario sia provvisto di sistema depurativo.

SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE (PFAS) – PREMESSA E OBBLIGHI

La disciplina regionale (L.R. n. 25 del 19/10/2021 art. 74) in materia di scarico di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), come chiarito dalle successive indicazioni esplicative di cui alla DGR N. 60-5220 del 14 giugno 2022, deve essere applicata a tutte le tipologie di acque reflue. Fermo restando ciò, per lo scarico in esame, costituito da acque reflue industriali derivanti da raffreddamento diretto e da lavaggio degli impianti di estrusione, attività verosimilmente non comprese tra le categorie prioritarie di impianti individuate al punto 3 dell'Allegato 1 della DGR N. 60-5220 del 14 giugno 2022, la scrivente Autorità, in linea con quanto espresso da ARPA nel contributo tecnico trasmesso con PEC n. 30567 del 12/12/2022, non ritiene necessari specifici approfondimenti, né ai fini del rilascio dell'autorizzazione né in termini di controllo e di autocontrollo dello scarico, fatto salvo l'obbligo di rispetto dei limiti richiamati nell'allegato A della L.R. 25/2021.

A tale proposito si ritiene utile che l'azienda verifichi, eventualmente anche tramite dichiarazione da parte dei fornitori delle materie prime e ausiliarie, l'assenza di sostanze PFAS che possano essere rilasciate nelle acque reflue industriali.

Ogni eventuale variazione di utilizzo delle materie prime ed ausiliarie impiegate dall'azienda dovrà essere valutata dalla stessa (scheda di sicurezza, analisi, dichiarazioni del fornitore ecc.) al fine di verificare l'assenza di PFAS. Qualora fosse previsto l'utilizzo di prodotti che potrebbero presentare sostanze PFAS, l'azienda dovrà darne comunicazione alla Provincia e ad ARPA – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, fornendo un'analisi aggiornata dei prodotti impiegati e delle quantità utilizzate nelle fasi produttive, indicandone la frequenza.